

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **151/1977** (ECLI:IT:COST:1977:151)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **20/10/1977**; Decisione del **30/11/1977**

Deposito del **06/12/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8964**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 1976/202

N. 151

ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1977

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 340 del 14 dicembre 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 202 del 15 luglio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Guglielmo Rochrsen.

Ravvisata la necessità di provvedere alla correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 202 del 1976, dove sub c) è stata dichiarata manifestamente infondata "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156", mentre in effetti trattavasi, come si evince dall'intero contesto della sentenza, dell'art. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

considerato che anche a pag. 10 del fatto, il d.P.R. n. 156 del 1973 è stato erroneamente indicato come "d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156";

visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che:

a) nel fatto della sentenza, a pag. 10, n. 3, settimo rigo, deve operarsi la sostituzione della parola "marzo" alla parola "maggio";

b) il dispositivo della sentenza n. 202 del 1976, sub c), nella parte iniziale, deve intendersi così corretto: "Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.